

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
N. 72/2023**

(Ex lege 24 Giugno 1997 n. 196 e D.M del lavoro e della previdenza sociale n. 142
del 25 Marzo 1998)

La presente Convenzione regola i rapporti
TRA

Treccani Accademia srl. con sede legale in Roma in via Piazza dell'Enciclopedia, 4
- Codice Fiscale e Partita IVA 16260861006 R.I. Roma 16260861006 REA Roma
1645116 - Soggetta a direzione e coordinamento dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani S.p.A. d'ora in poi denominata «soggetto promotore»
rappresentata dal Consigliere Delegato Dott.ssa Rossella Calabrese nata a Monza
(MB) l'11/08/1974 C.F. CLBRSL74M51F704B

E

Ministero della cultura con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27,
CAP 00186, Codice fiscale 97904380587, d'ora in poi denominato «soggetto
ospitante», rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dal Direttore Generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, Dott. Andrea De Pasquale, nato a Sanremo
(IM) il 20/11/1970

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (11).
- che la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura
- che per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura

si conviene quanto segue

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Treccani Accademia S.r.l. ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento dello stageur è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile all'uopo indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutori responsabili;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture indicate dal Soggetto Ospitante;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta al soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data di stipula sottoindicata, ha durata di tre (3) anni e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Accademia prima della data di scadenza. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi

Articolo 6

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si intende qui richiamata la normativa vigente.

Articolo 7

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine e, ai sensi della normativa vigente in materia, è da assolversi da parte del Soggetto promotore. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Roma, 22/01/2025

(firma per il Soggetto Promotore)
Treccani Accademia S.r.l.



(firma per il Soggetto Ospitante)
Ministero della cultura,
il Direttore generale ERIC
Dott. Andrea De Pasquale